

# ABOLITO IL CANONE TV DUBBIO PER I CAMPER

Con la legge n. 223 del 6 agosto 1990 (riprodotta a lato), con poche righe, si sancisce il principio dell'UNICITÀ del Canone e la libertà di utilizzo di più televisori anche in luoghi diversi alla propria residenza. Semplicemente non si deve più pagare un canone per la seconda casa di villeggiatura.

Noi camperisti sappiamo (o dovremmo sapere) che se abbiamo a bordo dei nostri automezzi un televisore, per essere in regola, dobbiamo (o... dovremmo) pagare il relativo canone unitamente alla tassa sulla proprietà omettendo ovviamente quella per l'autoradio.

Alla luce della nuova legge quest'obbligo oggi non dovrebbe più sussistere. Per sicurezza ho contattato la Sede Regionale RAI di Firenze.

Mi hanno confermato che, come già riportato dalla stampa, ogni utente televisivo deve pagare UN SOLO Canone trattenendo l'originale della ricevuta di pagamento presso la propria abituale residenza ed una fotocopia della stessa presso le altre anche temporanee, da esibirsi in caso di eventuale controllo.

Per quanto concerne il camper, hanno incominciato ad essere meno esaurienti e convincenti. Hanno ricordato che per gli automezzi vale il principio che: «se l'apparecchio (sia radio che tv) è autosufficiente per alimentazione ed antenna, non è dovuto nessun canone»; viceversa «se è allacciato ad un impianto fisso dell'automezzo per alimentazione (anche solo batteria) o antenna, in questo caso il canone è dovuto».

Ho sottolineato che nell'articolo 27, 2° comma, viene inserito il termine «dimora» il quale, sicuramente non riferibile ad una autovettura è legalmente e lessi-

camente pertinente alle autocaravan ed al loro uso. Lo spirito della legge, a mio giudizio, limiterebbe il possessore di un'autocaravan unicamente all'obbligo del pagamento del bollo + autoradio.

Il solerte funzionario RAI era in evidente difficoltà inducen-

domi ad abbandonare, in quella sede, ogni ulteriore approfondimento.

Ritengo che noi camperisti dovremmo insistere sull'interpretazione del termine «dimora» per liberare la categoria da un obbligo fiscale sproporzionato all'uso nonché discriminante rispetto a chi ha scelto la seconda casa per le proprie vacanze.

Continuerò personalmente ad approfondire la tematica invitando i lettori a portare il loro contributo tecnico-professionale scrivendo agli uffici e Ministeri competenti, inviandone copia al Coordinamento Camperisti.

Maddalena Camillo

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 185 del 9 agosto 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

**GAZZETTA UFFICIALE**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 agosto 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 19 - 00100 ROMA - CENTRALINO 55021

N. 53

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223.

**Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.**

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1990

COSSIGA

Visto, il Guardasigilli

Art. 27.  
(Norme sul canone di abbonamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

dei Ministri  
telecomunicazioni